

CIRCOLO RICREATIVO

“RINASCITA”

P.zza Del Rosso, n. 7 - 56100 Pisa

Tel. 050-57.32.47

C.F. e Part. I.V.A. 9303355 050 5

STATUTO SOCIALE

TITOLO 1° - COSTITUZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

Art. 1- Nello spirito della Costituzione Repubblicana, ed in base agli Art. 36 e segg. del C.C. E' COSTITUITO con sede in PISA, P.zza Del Rosso n. 7 il CIRCOLO RICREATIVO, CULTURALE E SPORTIVO “RINASCITA” con la seguente ragione sociale: CIRCOLO RICREATIVO “RINASCITA”.

Art. 2- Il Circolo si propone:

- A) Di favorire ai Soci l'esercizio del diritto alla ricreazione e alla elevazione culturale;
- B) Di sollecitare e promuovere il sano ed utile impiego del tempo libero dal lavoro;
- C) Di stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà fra tutti i Soci e fra questi e le realtà sociali che li circondano;
- D) Di aiutare lo sviluppo del movimento ricreativo popolare;
- E) Di dare assistenza, attraverso forme morali e materiali, ai soci, ai loro familiari e alla popolazione in genere;

A tali fini provvede:

- 1) A prendere quelle iniziative nel campo della Cultura, dello Sport, del Turismo, dello Spettacolo, dello Svago e dell'assistenza rispondenti alle esigenze dei Soci;
- 2) A raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire la funzionalità del Circolo e a favorirne il suo sviluppo;
- 3) A dare la propria adesione a quelle associazioni o enti che possano favorire il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Circolo potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente statuto, nonchè compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria e ipotecaria utile alla realizzazione degli scopi stessi.

Art. 3- Il Circolo con le sue attività non persegue alcuna finalità di lucro.

Art. 4- La durata del Circolo è fissata sino al 31.12.2099 salvo proroghe o scioglimento anticipato deliberati dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza di almeno tre quinti dei presenti, e purchè all'Assemblea partecipino almeno il 50% dei Soci iscritti.



TITOLO 2° - I SOCI

Art. 5- Il numero dei soci è illimitato. Al Circolo possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 6- Per essere ammessi la prima volta tra i Soci è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1- Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e professione;
- 2- Dichiarare di aver preso visione del presente Statuto, dichiarare di attenersi ad esso e alle deliberazioni degli Organi Sociali in carica.

Art. 7- L'ammissione a socio viene deliberata dal C.D., il quale si riserva il diritto di



accogliere o respingere la domanda di ammissione.

In questo caso secondo la domanda dovrà essere respinta entro trenta gg. dalla data di presentazione, senza esporre i motivi della decisione; dietro ricorso dell'interessato, tale domanda potrà essere riesaminata nella prima assemblea ordinaria.

Al momento della sua ammissione il Socio riceverà la tessera sociale del circolo, documento atto a qualificarlo come tale.

Art. 8- La tessera di Socio ha validità annuale ed il rinnovo automatico avviene con il pagamento della quota annuale per l'anno successivo senza altra formalità.

Art. 9- I Soci ed i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Circolo stesso.

Art. 10- I Soci sono tenuti:

- Al pagamento della tessera sociale;
- All'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale, attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 11- I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- b) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali, senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Circolo;
- d) quando tengano in privato o in pubblico riprovevole condotta.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal C.D. a maggioranza assoluta dei suoi membri. I Soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova tassa di iscrizione, dopo almeno sei mesi dalla avvenuta radiazione e dopo aver saldato le precedenti pendenze.

Tale riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei Soci.

I Soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea Ordinaria.

Art. 12- I Soci hanno ciascuno indistintamente diritto ad un voto in Assemblea e possono rappresentare per Delega scritta un massimo di altri 3 Soci alla sola condizione di essere maggiorenni e di essere iscritti tra i Soci da almeno 30 giorni. Con le stesse condizioni di cui prima hanno diritto ad un voto nelle biennali elezioni del Consiglio Direttivo e dei Sindaci Revisori.

Art. 13- La quota versata per l'associazione al Circolo non è trasmissibile ad alcun titolo e non è comunque rivalutabile.

TITOLO 3° - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 14- Il patrimonio sociale è costituito:

- a)- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Circolo;
- b)- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c)- dal Fondo di riserva.

Art. 15- Le somme versate per la tessera sociale non sono rimborsabili in alcun caso.

TITOLO 4° - BILANCIO

Art. 16- Il Bilancio del Circolo è redatto in base all'attività Sociale del periodo "Primo Gennaio - Trentuno Dicembre" di ogni anno e deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il Trentuno di Marzo di ogni anno successivo.

Art. 17- Il residuo attivo del Bilancio sarà accantonato come segue:

- Almeno il 10% a Fondo di Riserva;
- Il rimanente rimane a disposizione per iniziative di carattere ricreativo, assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature del Circolo.



Art. 18- E' fatto comunque esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante l'intera vita del Circolo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO 5° - L'ASSEMBLEA

Art. 19- Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie e Straordinarie.
Le Assemblee sono convocate con annuncio scritto da consegnare manualmente ai frequentatori abituali e comunque esposte nella bacheca del Circolo con almeno sette giorni di anticipo.

Art. 20- L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo Primo Gennaio - Trentuno Marzo di ogni anno e deve provvedere:

- ad approvare il Bilancio annuale;
- approva gli accantonamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 17 del presente Statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione Sociale.

Art. 21- L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il C.D. lo reputi necessario;
 - ogni qualvolta che ne faccia richiesta scritta ed esposta in bacheca il Collegio Sindacale;
 - allorchè ne faccia richiesta motivata ed esposta in bacheca almeno 1/5 dei Soci.
- In tutti i casi l'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 gg. dalla data in cui viene richiesta.

Art. 22- In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci iscritti.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno.
La seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 23- Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento sullo scioglimento o sulla liquidazione del Circolo, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei Soci ed il voto favorevole di almeno i 3/5 dei presenti.

Art. 24- Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Art. 25- L'Assemblea, tanto ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea ed il relativo verbale viene redatto da un Segretario sempre nominato dall'Assemblea stessa. Il Segretario riporterà il verbale su apposito libro dei verbali.

TITOTLO 6° - CONSIGLIO DIRETTIVO - RAPPRESENTANZA

Art. 26- Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 Consiglieri, eletti tra i Soci con votazione a scrutinio segreto, dura in carica due anni.
I suoi membri sono rieleggibili.

Art. 27- Il C.D. elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Amministrativo, il Cassiere, il Provveditore e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario compongono la Presidenza.
E' riconosciuto al C.D. il potere di cooptare altri membri (scelti fra i Soci) fino ad un massimo di un terzo dei Consiglieri eletti.
I Consiglieri cooptati partecipano alle riunioni del C.D., con diritto alla parola ma senza il diritto di voto.

Art. 28- Il C.D. si riunisce ordinariamente ogni 15 gg. e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.

Art. 29- Il C.D. deve:

- redigere il Bilancio annuale del Circolo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- provvedere al buon andamento del Circolo;
- redigere ed approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale, dando mandato al Presidente per la firma, ove necessaria;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei Soci.

Art. 30- Il Presidente ha la rappresentanza e la firma Sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano ad un componente l'ufficio di presidenza.

TITOLO 7° - COLLEGIO SINDACALE

Art. 31- Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i soci con le stesse modalità e contemporaneamente ai Consiglieri. Come i Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Nelle sedute di Consiglio, alle quali possono partecipare, non hanno diritto al voto deliberativo.

Art. 32- I Sindaci Revisori debbono controllare l'operato amministrativo del Consiglio e del Presidente e ratificarne l'operato.

TITOLO 8° - SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO

Art. 33- La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa dalla maggioranza di almeno i 3/5 dei Soci presenti all'Assemblea, la cui validità è data dalla partecipazione di almeno il 50% del corpo sociale.

Art. 34- In caso di scioglimento l'Assemblea delibera, con la maggioranza prevista dall'Art. precedente, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, tenendo presente l'obbligo di devolvere eventuali residui di patrimonio ad altra Associazione o Circolo con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, legge 23.12.1996 n. 662, o comunque di legge sopravveniente sostitutiva dell'attuale.

